COMUNE DI GROTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del territorio comunale di Grotte

Ordinanza Presidenziale Regione Siciliana n°05/RIF del 7/6/2016

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI

Il Dirigente Inc. Area LL.PP. e Servizi Ambientali

ARCH. PIETRO CALI'

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente schema di regolamento, adottato in conformità al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali ad essi assimilati. Il presente Schema di Regolamento costituisce attuazione dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed in coerenza con le disposizioni della L.R. 09/2010 e ss.mm.ii., della Direttiva Assessoriale n.2/2013 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Circolare prot. n. 1290 del 23/05/2013 – "*Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della Legge Regionale 9/2010 nelle more dell'adozione dei Piani d'Ambito*", delle Linee guida pubblicate nel sito del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti il 19/09/2013: "Linee Guida A.R.O." (*Linee Guida per la redazione dei piani di intervento in attuazione dell'art. 5, comma 2 - ter della L.R. n°9/2010 e ss.mm.ii. nelle more dell'adozione dei piani d'ambito*), del Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani (approvato con Decreto n. 0000125 del 11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Si specifica che il presente "Schema di Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani", verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale. Il "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani Definitivo" verrà elaborato inserendo gli eventuali servizi migliorativi/aggiuntivi proposti in sede di gara dalla Ditta Appaltatrice, aggiudicataria del servizio in argomento, allo "Schema di Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani" approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 2 Modificazioni ed integrazioni

Nel presente Schema di Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, nonché da successivi regolamenti nazionali o regionali, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento.

Fanno eccezione le norme che rinviano espressamente ad obblighi di modificazione da apportare o che presentino il carattere della norma programmatica e/o di cornice. In tali ipotesi, corre l'obbligo di armonizzare la disciplina entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Art. 3 Criteri generali della gestione

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, per l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie;
b) deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
e) devono essere promosse iniziative e sistemi tendenti a ridurre e a riciclare i rifiuti, o a riutilizzare e recuperare da essi materiali ed energia.

La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento al principio comunitario "*chi inquina paga*". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Per conseguire le finalità e gli obiettivi del presente schema di regolamento, il Comune adotta ogni opportuna azione, avvalendosi anche di contratti, accordi di programma, protocolli d'intesa con altri soggetti pubblici o privati. Pertanto,verranno sollecitati e sostenuti gli interventi per prevenire la formazione dei rifiuti e conseguire la loro riduzione o il loro riciclaggio o il loro recupero.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente schema di regolamento, oltre alle definizioni stabilite dall'art. 183 e 218 (imballaggi) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 si specificano quelle di seguito riportate:

- Legge Regionale: la Legge della Regione Siciliana n. 9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii..
- Piano Regionale (PRGR): il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR)**: la società consortile di capitali istituita il 09/12/2013, per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., con atto costitutivo repertorio n. 17911, raccolta 6763 (registrato ad Agrigento il 24/12/2013 - n. 5554 serie 1T)
- **Piano di Intervento**: il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o associati) approvato dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO)**: il territorio all'interno del quale i Comuni, in forma singola o associata possono procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii. secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013), relative all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati.
- **ARO di Grotte - CAstrofilippo**: l'Area di Raccolta Ottimale (ARO), coincidente con il territorio del Comune di Grotte.
- **Ufficio comune**: l'Ufficio individuato dal comune che intende gestire in forma singola il servizio oggetto del presente Regolamento, preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O..
- **Piano finanziario**: l'atto che definisce il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture, nonché le risorse finanziarie necessari alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei servizi di igiene urbana, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158 del 27/04/1999, che potrà avere carattere sovra comunale e pluriennale.
- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- **Produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- **Detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- **Rifiuti Urbani (RU)**: i rifiuti di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Tali rifiuti possono essere ulteriormente suddivisi, ai fini del presente appalto, nelle seguenti frazioni:

- ✓ **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto residuo a basso tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia mediante raccolte differenziate;
- ✓ **frazione organica:** rifiuto a componente organica fermentescibile, comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tipo Scottex, fazzoletti di carta e simili) in modica quantità;
- ✓ **frazione vegetale:** rifiuto proveniente da aree verdi sia pubbliche che private, quali giardini e parchi , costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- ✓ **frazione secca riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia; in particolare:
  - **vetro:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, riconosciuti da COREVE, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose.
  - **lattine:** i contenitori in alluminio, acciaio, banda stagnata, (lattine, latte e barattoli), riconosciuti da CIAL e CNA, utilizzati per il contenimento delle bevande e sostanze alimentari e non, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
  - **carta e cartone:** carta e imballaggi primari e secondari cellulosici riconosciuti dal COMIECO;
  - **plastica:** gli imballaggi primari e secondari in plastica riconosciuti da COREPLA, privi di qualsiasi residuo di sostanze pericolose;
  - **altre frazioni recuperabili:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. fogli di polietilene, o cassette di plastica, se recuperabili).

- **Rifiuti potenzialmente pericolosi:** pile, farmaci, contenitori marchiati "T"e"F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- **Rifiuti ingombranti:** beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune;
- **Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):** rifiuti disciplinati dai D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n.14 del 9 marzo 2014, quali a mero titolo di esempio: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, monitor, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampade, ecc..
- **Rifiuti Assimilati agli Urbani:** rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- **Rifiuti Abbandonati:** i rifiuti di qualsiasi tipologia, natura, provenienza e dimensione, abbandonati su aree pubbliche o a uso pubblico.

- **Rifiuti da Spazzamento**: provenienti dallo spazzamento di strade e aree e di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico.
- **Rifiuti Mercatali**: i rifiuti provenienti dalle attività dei mercati.
- **Rifiuti Cimiteriali**: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, di cui alle lettere e) ed f) dell'art.2, comma 1 del D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
- **Raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
- **Conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti, immessi nei dispositivi ed attrezzature predisposti per la raccolta ed esposti per il ritiro, da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione.
- **Trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti presso gli impianti di recupero e/o smaltimento.
- **Raccolta Domiciliare o Porta a Porta**: la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani presso le Utenze, che prevede il prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi.
- **Utente**: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze.
- **Utenze Domestiche**: luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione.
- **Utenze Non Domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi dalle utenze domestiche.
- **Utenze Pubbliche**: tutte le strutture pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici territoriali e non (Municipi, Caserme, Ospedali pubblici, Scuole pubbliche, biblioteche pubbliche, musei pubblici, cimiteri, ecc.).
- **Case Sparse**: utenze lontane dai centri abitati, che sono in ogni caso raggiungibili dai mezzi che effettuano la raccolta dei rifiuti.
- **Punto di Conferimento**: per il servizio "porta a porta" sono le vie, i marciapiedi, le piazze ed aree pubbliche, l'isola ecologica, Centri Comunali di Raccolta.
- **Raccolta Stradale di prossimità**: la raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti conferiti in specifici contenitori rigidi (cassonetti da lt. 1.700, 1.100, 240, 120) presso punti fissi su strade e aree pubbliche.
- **Spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero

della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito.

- Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- Smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.
- Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica e vegetale dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- Servizi aggiuntivi (a misura): servizi da attivare su espressa richiesta della Stazione Appaltante con corrispettivo aggiuntivo regolato da prezzario o da apposito prezzo concordato tra le parti.
- Centro Comunale di Raccolta (CCR): l'area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009) custodita e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera differenziata dalle utenze anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento.
- Isola Ecologica: l'area (di cui al D.M. 08/04/2008 come modificato dal D.M. 13/05/2009), avente dimensioni nettamente inferiori rispetto al Centro Comunale di Raccolta, custodita e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni conferiti in maniera differenziata dalle utenze per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento, che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento.
- Impianti finali: si intendono gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione finale del rifiuto.
- Carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard del servizio e le garanzie per gli utenti;
- Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti: per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. deve intendersi ogni,

condotta omissiva o commissiva, consistente nella collocazione, non autorizzata o non autorizzabile, definitiva o temporanea, sul suolo o nel suolo fuori della sfera di dominio del produttore o detentore, ovvero collocazione sul suolo e nel suolo della sfera di dominio di questi, ma privi delle necessarie autorizzazioni; ovvero, ove l'autorizzazione non ricorra nel rispetto delle norme che ne regolano il deposito temporaneo, da parte del produttore o detentore di sostanze, quale sia il loro valore economico. Non vi rientrano pertanto le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare o messa in riserva) e di deposito temporaneo presso il luogo di produzione se effettuato nel rispetto delle condizioni o se autorizzato.

- Area pubblica e di uso pubblico: Si definisce area pubblica qualunque area di proprietà pubblica e soggetta ad uso pubblico. Non sono definibili viceversa aree pubbliche le zone di proprietà pubblica nelle quali l'accesso è vietato o sottoposto a particolari condizioni d'uso per motivi di sicurezza militare o ambientale. Le aree pubbliche si distinguono in aree di passaggio e di incontro ad uso collettivo, come strade, piazze, aree verdi, parchi, etc. e in aree soggette a limitazioni d'accesso, perché aperte in orari limitati, quali ad esempi le aree di pertinenza di edifici pubblici o perché l'accesso è limitato solo ad un particolare tipo d'utenza, quali ad esempio i giardini scolastici.
- Area privata di uso pubblico: Sono assimilate all'area pubblica le aree private di uso pubblico, quali strade vicinali di uso pubblico e quelle aree di uso pubblico per effetto di convenzione fra l'ente pubblico ed il privato proprietario e, anche quelle aree ancora private, a causa di mancato perfezionamento degli atti di alienazione, qualora sia già in corso l'utilizzo da parte della collettività.

Art. 5 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'applicazione del presente schema di regolamento i rifiuti sono classificati sulla base di quanto stabilito dall'art. 184 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., secondo l'origine, in "rifiuti urbani" e in "rifiuti speciali" e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi".

Ai sensi dell'articolo 1 della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE), notificata con il numero C(2011) 8165, i rifiuti urbani comprendono:

- "Rifiuti domestici": costituiti da rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
- "Rifiuti simili" o "assimilati agli urbani": costituiti da rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Art. 6 Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento e, quindi, dai criteri di assimilazione, i rifiuti ed i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani

In conformità all'art.117 del T.U.E.L., e dalla normativa ambientale vigente, il costo del servizio integrato dei rifiuti urbani deve essere integralmente coperto dal gettito dalla tariffa.
In ordine alla disciplina della tariffa si fa riferimento allo specifico regolamento comunale.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 Competenze del Comune e dell'ARO

L'ARO, e quindi il Comune, concorre alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati in coerenza con le attività della SRR (Società di Regolamentazione Rifiuti), nelle forme di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. e in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, svolgendo attraverso il gestore i seguenti servizi:

- la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli speciali assimilati, come individuati dalle vigenti disposizioni, sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali, ad esclusione dei fanghi di fosse settiche;
- le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;
- la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;
- altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal piano finanziario e dal contratto di servizio.

Art. 9 Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale ed il maggiore recupero di materiali e nelle more della emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il

Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e ss.mm.ii., determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento.

In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente schema di regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea 2011/753 UE del 18 novembre 2011 (notificata con il numero C(2011) 8165) articolo 1, comma 1), 2), 3) della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie.

Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti

generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie, che siano conformi ai seguenti requisiti:

- abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente schema di regolamento;
- risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta; scarti organici e vegetali; imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, suddivisa per singole categorie;
- sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi ed i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura.

Ai fini della raccolta, sono assimilati per quantità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani:

1. elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;

2. i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali:

a. pneumatici fuori uso;
b. macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate ed obsolete;
c. cavi e materiali elettrici in genere;
d. materiali inerti e di cemento amianto;
e. terre e rocce da scavo;
f. altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco.

In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente schema di regolamento.

I rifiuti speciali sono considerati assimilabili per qualità ai rifiuti urbani, purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati a titolo esemplificativo, descritti in modo univoco dal relativo codice CER ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

Imballaggi in genere, non contaminati da sostanze pericolose in carta, cartone, plastica, legno, metallo e similari	150101 150102 150103 150104 150105 150106 150109 200101
Contenitori vuoti e puliti non etichettati T/F/C (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili)	150102 150104 150105 150107 200102
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette, pallets	150101 150102 150103 200101 200138 200139
Accoppiati quali carta plastificata, carta adesiva	150105 150106 200101 200139
Frammenti e manufatti di vimini e di sughero	200138
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.)	200108 200201 200302
Personal computer, accessori per l'informatica, stampanti laser o a getto d'inchiostro	200136
Arredi da ufficio dismessi fuori uso (mobili, tavoli, scrivanie, sedie, poltrone)	200307 200138 200139 200140

Art. 10 Assimilazione dei rifiuti sanitari ai rifiuti urbani

I rifiuti sanitari sono disciplinati dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179".

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e a rischio chimico non sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ai sensi del presente schema di regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari:

a. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti delle strutture sanitarie in genere;
b. derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
c. derivanti dalla ristorazione e dai pasti provenienti delle strutture sanitarie in genere;
d. provenienti dalle attività sanitarie, ma per qualità riconducibili all'art. 9 del presente schema di regolamento, in ogni caso non pericolosi;
e. provenienti dall'ordinaria pulizia dei locali e dei collegamenti anche viari interni alle strutture;
f. derivanti da indumenti monouso;
g. provenienti dall'attività di giardinaggio e manutenzione ordinaria;
h. assorbenti igienici, pannolini e pannoloni.

Art. 11 Assimilazione dei rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani

I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 15 e definiti dall'art. 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.P.R. 15.7.2003, n. 254. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a. ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, cartone, carta, ceri e lumini, rifiuti da pulizia delle superfici di percorrenza, rifiuti verdi da manutenzione, rifiuti da uffici e annessi, ecc.);
b. i rifiuti generati da esumazioni ed estumulazioni nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento comunale di polizia mortuaria.

Non sono assimilati i rifiuti inerti di altra natura.

Art. 12 Competenze dell'ARO

All'ARO compete:

a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le sue fasi;
b. la gestione dei rifiuti assimilati individuati dal presente schema di regolamento in conformità alle disposizioni di legge, salvo conferimento del produttore a terzi abilitati e comunque in regime di convenzione;
c. la pulizia e lo spazzamento del territorio comunale pubblico o ad uso pubblico, escluse le aree private aperte al pubblico salva diversa convenzione;
d. l'organizzazione operativa della raccolta differenziata.

L'ARO, definisce, nel rispetto degli standard organizzativi definiti nella Carta dei Servizi, le modalità di conferimento e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
L'ARO collabora, con parere non vincolante, all'individuazione degli spazi necessari alla collocazione di strutture per la raccolta differenziata e dei rifiuti solidi urbani in caso di interventi di lottizzazione sul territorio comunale.

Art. 13 Potere ispettivo e procedure d'accertamento e di verifica

A complemento di quanto disposto nello specifico Regolamento per la applicazione della tariffa, il Gestore ha facoltà di accertare la natura dei rifiuti prodotti da singole utenze o attività.
L'accertamento avviene con procedimento d'ufficio o su richiesta degli interessati. Qualora avvenga su richiesta degli interessati, questi sono tenuti a fornire tutte le indicazioni necessarie.
Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto delle norme del presente schema di regolamento, il soggetto affidatario del servizio predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani. Tale sistema è attuato mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla raccolta. Nel caso in cui gli operatori riscontrino la presenza di materiali non conformi nel conferimento, provvederanno a rilevare il codice del contenitore e ad informare il produttore. Inoltre, si intimerà all'utente la

corretta selezione del materiale pena l'applicazione delle sanzioni definite dal presente schema di regolamento, oltre al mancato ritiro.

Art. 14 Obblighi dell'Appaltatore

La Ditta affidataria del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati è tenuta a svolgere le attività nel rispetto delle norme stabilite dal presente schema di regolamento, e delle disposizioni e obblighi definiti nel contratto di servizio e negli atti tecnici che precisano le modalità e le frequenze delle prestazioni.
La Ditta è tenuta ad osservare gli standard e le garanzie per l'utenza sottoscrivendo la "Carta dei Servizi Definitiva".
L'Appaltatore deve inoltre acquisire dagli Enti competenti per il territorio in cui deve prestare il servizio, le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività affidata.

Art. 15 Obblighi del Gestore nei confronti del personale addetto

Il gestore, oltre al rispetto del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di quelli che intervenissero nel corso del rapporto, è tenuto a:

- fornire le attrezzature ed i materiali ritenuti necessari per lo svolgimento del servizio, curando particolarmente quanto occorrente a garantire la sicurezza e la salute del personale

- assicurare la piena collaborazione dei vari uffici comunali e dell'ARO.

Art. 16 Norme concernenti il personale addetto al servizio

Oltre al rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro, gli addetti al servizio sono tenuti a:

- adempiere ai compiti assegnati loro dai competenti uffici, utilizzando con criterio le attrezzature ed i mezzi necessari, secondo le disposizioni impartite;
- utilizzare tutti i mezzi protettivi atti ad assicurare la propria incolumità nello svolgimento dei servizi, richiedendoli ove mancanti od inadeguati;
- sottoporsi alle visite mediche di controllo e alle vaccinazioni periodiche previste dalla legge o comunque ritenute opportune dagli organi competenti nel rispetto del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii.;
- prendere ogni precauzione, durante lo svolgimento del proprio lavoro, per evitare ogni danno a persone o cose e per ridurre altresì al minimo ogni molestia;
- segnalare tempestivamente ogni disservizio, problema igienico-sanitario e comunque ogni guasto o carenza rilevata nei mezzi e nelle attrezzature in dotazione al servizio stesso;
- segnalare ogni violazione delle norme del presente schema di regolamento con l'indicazione, ove possibile, degli eventuali contravventori;
-
- relazionarsi con gli utenti in modo educato rispondendo alle loro richieste di notizie e di informazioni.

Al personale di che trattasi è vietato:

- accettare dagli utenti qualsiasi compenso in relazione al servizio svolto;
- appropriarsi di qualsiasi materiale comunque conferito al servizio.

CAPO II - IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - OBBLIGHI PER GLI UTENTI

Art. 17 Disposizioni generali

I rifiuti solidi urbani ed i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti, a cura dell'utente o del produttore, al servizio pubblico di raccolta istituito nel Comune, nei modi e nei tempi previsti e secondo le modalità con cui avviene la raccolta, e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati secondo le modalità stabilite nel presente schema di regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:

A) zone servite da contenitori stradali (case sparse) **e centro raccolta:**

A.1) utilizzare il contenitore per il conferimento dei rifiuti;

A.2) conferire la tipologia di rifiuti indicata;

A.3) assicurarsi,dopo il conferimento dei rifiuti, che lo sportello del contenitore sia chiuso;

A.4) servirsi di un altro contenitore qualora il primo risultasse pieno o non avesse capienza disponibile;

A.5) osservare tutte le eventuali ulteriori indicazioni riportate sul contenitore;

A.6) ridurre di volume gli imballaggi per utilizzare al meglio lo spazio disponibile.

B) **Zone interessate dal servizio di ritiro porta a porta:**

B.1) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei giorni previsti dal calendario,

B.2) esporre i rifiuti su aree pubbliche, nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocati in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per i passanti o per il personale addetto alla raccolta;

B.3) gli imballaggi devono essere ridotti di volume. In ogni caso è assolutamente vietato:

a. conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, ecc.;
b. introdurre nei contenitori residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli automezzi adibiti alla raccolta;
c. conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
d. depositare rifiuti differenziati su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiusi in sacchetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata, quali ad esempio la raccolta della frazione residua;
e. prelevare senza autorizzazione i materiali conferiti;
f. spostare senza averne titolo i contenitori dalla loro sede stradale ove la raccolta avvenga con tale modalità;
g. appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.

Art. 18 Compostaggio domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali

Il corretto autotrattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

La pratica del compostaggio domestico e le relative riduzioni possono essere adottate esclusivamente da utenze costituite da civili abitazioni, munite di appositi spazi (giardini) in cui ubicare idonee compostiere, e sono escluse tutte le utenze non domestiche.

Ogni utenza interessata al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla sua utenza

Ai fini delle succitate riduzioni il compostaggio domestico deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.); Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico- sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
- con processo controllato;
- in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali);
- nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti ed altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi;
- solo se tale pratica sarà in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante;
- per qualsiasi utenza che ne faccia richiesta nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti e/o nelle aree in cui la raccolta dei rifiuti è svolta con contenitori stradali.

La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise.
Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

La dichiarazione di autotrattamento dei rifiuti vegetali e/o dei rifiuti alimentari ai fini della riduzione della tariffa deve essere effettuata dall'utente presentando l'apposito modulo.
Il gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo autotrattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività.

Art. 19 Conferimento differenziato dei rifiuti

Il conferimento differenziato, sia che la raccolta avvenga mediante contenitori stradali, bidoncini ovvero porta a porta, costituisce componente obbligatoria delle attività di gestione dei rifiuti ed è, in

particolare, finalizzato al recupero di materiali riciclabili ed al conseguimento di una elevata compatibilità ambientale nelle successive fasi di trattamento.
Sulla base degli atti di programmazione adottati dall'ARO e/o dalla SRR e/o dalla Regione sono individuate le categorie di materiali oggetto di conferimento differenziato da avviare al riciclaggio, anche al fine di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dalle disposizioni vigenti.
È fatto obbligo a tutti gli utenti del servizio pubblico situati nei perimetri e nelle zone nelle quali è istituita la raccolta differenziata dei rifiuti, di conferire le tipologie di materiali da riciclare, in modo separato, secondo le modalità di carattere generale sopra stabilite e le istruzioni precisate dal gestore.
È inoltre possibile il conferimento differenziato al Centro Comunale di Raccolta.
Inoltre in maniera integrativa al Centro Comunale di Raccolta possono essere attivate iniziative complementari di carattere educativo - ambientale, finalizzate alla maggiore differenziazione dei rifiuti e alla riduzione della produzione dei rifiuti, anche mediante la riutilizzazione di oggetti.

Art. 20 Conferimento dei rifiuti vegetali prodotti da utenze non domestiche e da utenze domestiche

I rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini parchi e aree cimiteriali, sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 lettera e) del " D.Lgs 152/06. I rifiuti vegetali prodotti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato, devono essere, conferiti in maniera differenziata presso il Centro Comunale di Raccolta.

Art. 21 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e RAEE

È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani domestici costituiti da oggetti ingombranti in modo differenziato al Centro Comunale di Raccolta attrezzato negli spazi o cassoni dedicati, anche al fine del riutilizzo, oppure all'apposito servizio su prenotazione di ritiro domiciliare dei rifiuti ingombranti. Il servizio su prenotazione viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro 5 giorni feriali dalla richiesta. È fatto obbligo, al fine del conferimento al servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti, esporre gli oggetti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile e comunque con modalità tali da non costituire ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o pericolo per le persone, evitando ogni dispersione.
Inoltre, si specifica che il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente (D.Lgs. 14 n. 49 marzo 2014 - che recepisce la direttiva europea 2012/19/EU sulla gestione dei RAEE che sancisce il principio "uno –contro -zero") presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo.

Nella "Carta dei Servizi Definitiva" viene indicata, per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

Art. 22 Conferimento dei rifiuti cimiteriali

Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:

a. ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse);
b. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione e tumulazione (assi, resti lignei, maniglie e altri resti metallici delle casse, ad esempio zinco, piombo, avanzi di indumenti o imbottiture e similari);
c. per i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono i rottami, materiali lapidei ed inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari, nonché altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della tumulazione.

I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere raccolti in maniera differenziata e conferiti negli appositi contenitori sistemati in aree all'interno o all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le modalità dettate per i rifiuti urbani e vegetali.

I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria. I rifiuti quali i resti

lignei, i resti di indumenti del feretro le maniglie e gli altri resti metallici, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi ed avviati in appositi contenitori a tenuta, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo separatamente dagli altri rifiuti urbani.

Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per riduzione dei materiali o per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che siano adottate le necessarie cautele igienico sanitarie.

Art. 23 Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali

I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprio carico, ad una adeguata detenzione e gestione, in osservanza delle specifiche norme vigenti. In particolare devono conservare i rifiuti con le medesime cautele previste per le materie prime corrispondenti.
Pertanto, il produttore è tenuto a mantenere completamente separati i flussi di tali rifiuti da quelli assimilati fin dall'origine ed in tutte le successive attività di deposito temporaneo e di gestione.
È fatto divieto, pertanto, di conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, potrà essere effettuato, a cura e spese del produttore, esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione con soggetti privati autorizzati e dovranno essere gestiti ai sensi degli articoli 188, 188 bis e 188 ter del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.
Inoltre, le grandi strutture di vendita, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione suddetta, nell'ambito dei nuovi insediamenti o di modifiche degli esistenti, devono prevedere appositi ed adeguati spazi dedicati alla gestione separata di ogni frazione merceologica da conferire alla raccolta differenziata.

Art. 24 Individuazione dei rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi, sono individuati nel Catasto Europeo dei Rifiuti (CER) e sono conferiti in modo differenziato.
Appartengono alla categoria dei rifiuti pericolosi, i rifiuti rispondenti a quanto disposto dall'art. 184 comma 4 e 5 del d.lgs. 3.4.2006 n. 152.
I rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione sono rifiuti speciali pericolosi e, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, non possono, in alcun caso, essere assimilati agli urbani.

Art. 25 Individuazione dei rifiuti sanitari di origine animale

Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.
I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Art. 26 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

Sono rifiuti urbani pericolosi esclusivamente i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a civili abitazione.
È fatto obbligo di conferire i rifiuti urbani pericolosi esclusivamente in maniera separata e presso il Centro Comunale di Raccolta attrezzato; i rifiuti pericolosi conferibili presso il CCR sono quelli di cui ai seguenti articoli 27, 28 e 29.

Art. 27 Conferimento dei rifiuti costituiti da pile e batterie

I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- pile a bottone;
- pile stilo;
- batterie per attrezzature elettroniche.

Modalità di conferimento:

- il conferimento viene effettuato mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori (ad esempio tabaccherie e supermercati) o presso il Centro Comunale di Raccolta;
- l'utente deve riporre i rifiuti potenzialmente pericolosi all'interno dell'apposito contenitore;
- non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al CCR.

La normativa vigente, D.Lgs. 188/08, prevede che i "Sistemi dei Produttori" devono provvedere:

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della distribuzione di tali beni;
- al ritiro delle pile esauste.

Art. 28 Conferimento dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I rifiuti oggetto del presente articolo sono costituiti da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

Modalità di conferimento:

a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori attinenti (farmacie e le strutture sanitarie) o presso il Centro Comunale di Raccolta;
b) il prodotto deve essere introdotto all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio esterno.

I medicinali scaduti, o comunque non utilizzati, sono conferiti con le stesse modalità indicate ai punti a) e b) che precedono.

Art. 29 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi o potenzialmente pericolosi provenienti esclusivamente da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

I rifiuti pericolosi, o potenzialmente pericolosi, rappresentati da materiali di impiego domestico sono costituiti da:

- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21*)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
- cartucce toner esaurite (20 03 99 e 08 03 18)

Il conferimento avviene mediante consegna al Centro Comunale di Raccolta.

CAPO III - RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI

Sezione I - Norme generali

Art. 30 Modalità della raccolta

La raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviene con una delle seguenti modalità:

a) sistema della raccolta differenziata porta a porta;
b) sistema del conferimento presso il Centro Comunale di Raccolta;
c) sistema di conferimento in cassonetti stradali (zone di campagna con presenza di case sparse);
d) raccolta su chiamata.

Art. 31 Disposizioni generali sulla raccolta

La frequenza e l'organizzazione della raccolta devono garantire il pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in modo da evitare la diffusione di maleodoranze e consentire il massimo recupero di materiali riciclabili, nell'ambito dei principi di economicità e funzionalità del servizio.

Qualora siano utilizzati appositi contenitori collocati su suolo pubblico, questi dovranno essere proporzionati alla quantità dei rifiuti prodotti ed idonei a proteggere i rifiuti dagli eventi atmosferici e impedirne la dispersione. I contenitori devono essere conservati in uno stato di adeguata pulizia ed igiene, tramite lavaggi periodici, e mantenuti dall'Appaltatore in piena efficienza funzionale e di decoro.

Qualora siano previsti interventi di manutenzione o di modifica della viabilità o altri lavori che non consentano, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed

assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, l'ufficio comunale competente, anche tramite la ditta incaricata dei lavori, è tenuto a dare comunicazione preventiva all'Appaltatore in modo da individuare la soluzione più adeguata per assicurare il ritiro dei rifiuti.
La Ditta è tenuta a mantenere costantemente pulita l'area circostante i contenitori.
Ai fini della razionalizzazione ed ottimizzazione delle fasi della raccolta, l'Appaltatore potrà individuare ed utilizzare, nel pieno rispetto delle necessarie condizioni igienico – sanitarie, aree di trasferimento ovvero luoghi dove vengono ubicati mezzi di trasporto o contenitori anche scarrabili ai fini del trasbordo di rifiuti urbani o assimilati da mezzi che hanno effettuato la raccolta a mezzi o contenitori di maggiore capacità.

Art. 32 Disposizioni sul trasporto

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, esclusa la fase del conferimento, sono effettuati in via generale dalla Ditta appaltatrice, o da altri soggetti autorizzati, con idonei autoveicoli in modo da evitare ogni dispersione dei materiali raccolti, e conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità all'art. 164 e seguenti del Codice della Strada.

Art. 33 Rimozione dei rifiuti abbandonati costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili

Nel caso di abbandono di relitti e simili su suolo privato, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., eseguiti i necessari accertamenti, da parte della Polizia municipale, il Comune con apposito atto intimerà la rimozione ed il corretto smaltimento a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto a titolo di dolo o colpa.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni controlli, dispongono la rimozione del relitto. Il gestore procede, in modo diretto o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione ed alla rottamazione per il recupero dei materiali.
I veicoli a motore e rimorchi e loro parti, giacenti in stato di abbandono su suolo pubblico o di uso pubblico, sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, secondo quanto stabilito dall'art. 184, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 152 del

03/04/2006 e ss.mm.ii., e sono conferiti agli impianti di autodemolizione ai sensi dell'art. 231 comma 1 del citato decreto.
Qualora l'intervento riguardi veicoli a motore o rimorchi o parti degli stessi, verrà attivata la procedura per il recupero delle spese sostenute a carico del soggetto responsabile.
Gli organi di polizia, eseguiti gli opportuni accertamenti, dispongono con apposito atto la loro rimozione a carico del proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il

proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto, a titolo di dolo o colpa.
La Ditta Appaltatrice del servizio procede, in modo diretto, o a mezzo di ditte autorizzate, all'intervento di rimozione, trasporto, rottamazione e/o recupero delle loro parti, i cui costi saranno debitamente computati ed addebitati al proprietario del relitto o del responsabile dell'abbandono in solido con il proprietario dell'area interessata o altri aventi titolo ai quali sia imputabile il fatto .

Art. 34 Abbandono e "deposito incontrollato" di rifiuti in genere

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche saranno rimossi direttamente dalla Ditta Appaltatrice del servizio e sono da classificarsi urbani ai fini della loro raccolta ed il relativo trasporto, mentre sono classificati secondo la loro natura ai fini dello smaltimento e/o del recupero.
I rifiuti abbandonati su aree private devono essere rimossi dal proprietario o dai titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'articolo 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Il Sindaco può disporre con ordinanza il ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. L'ordinanza definirà le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione, dando mandato al gestore, in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
Per gli abbandoni di rifiuti su aree pubbliche caratterizzati da:

- presenza di rifiuti pericolosi
- quantità rilevanti
- reiterati episodi di abbandono nella stessa area
- segnalazione da parte degli uffici Comunali e del gestore alla Polizia Municipale

la Polizia Municipale è tenuta a disporre indagini ispettive finalizzate ad individuare i responsabili dell'illecito, nei cui confronti si dovrà procedere a fini amministrativi e/o penali.
La Polizia Municipale dovrà immediatamente informare il gestore in merito a tempi e modalità di sopralluogo che dovrà essere effettuato prima della rimozione dei rifiuti abbandonati.

In caso di mancata individuazione del responsabile la spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche graverà sulla tariffa del servizio.
Per la rimozione delle carcasse animali si farà riferimento al documento "Raccomandazioni per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale in emergenze non epidemiche e per l'individuazione delle aree di protezione civile" emanato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Per tale

tipologia di rifiuti saranno di volta in volta concordate le modalità e i costi per la raccolta e smaltimento presso gli impianti autorizzati.

Art. 35 Determinazione quantitativa dei rifiuti

Il gestore effettua la determinazione quantitativa dei rifiuti presso gli impianti di destinazione - riciclaggio, recupero, smaltimento - distinguendo i flussi per provenienza e per tipologia, conservando la necessaria documentazione, in modo da rendere disponibili i dati relativi richiesti dalle disposizioni vigenti e dal contratto di servizio.

Sezione II - Raccolta porta a porta

Art. 36 Estensione del servizio

Il servizio di raccolta porta a porta può essere organizzato sia per la raccolta dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche che dei rifiuti assimilati agli urbani provenienti dalle utenze non domestiche, su tutto o parte del territorio comunale.

Art. 37 Modalità di effettuazione del servizio

I rifiuti sono conferiti dall'utente esclusivamente nei contenitori di cui al successivo articolo e nel rispetto delle disposizioni per le diverse frazioni di rifiuti successivamente indicate.

I rifiuti non possono essere depositati sfusi sul suolo.

I rifiuti di qualsiasi categoria merceologica, devono essere conferiti nei contenitori, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuti ed indicate negli articoli successivi, eccezion fatta per i rifiuti ingombranti.

Per il conferimento, l'utente ha l'obbligo di utilizzare esclusivamente gli appositi contenitori forniti dall'Appaltatore e di consegnarli sempre chiusi in modo da evitare ogni possibile dispersione.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta saranno dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Salvo espressa deroga non potranno essere conferiti nei contenitori per la raccolta i rifiuti pressati in maniera tale da non consentire l'agevole uscita degli stessi all'atto dello svuotamento; in tal caso verrà considerato conferimento di rifiuti non conforme, e saranno applicati i conseguenti addebiti o sanzioni previsti dall'art. 67 del presente schema di regolamento.

Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti ed il rispetto del presente schema di regolamento, il gestore predispone un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani, con le modalità previste dall'art. 13 del presente schema di regolamento.
Il Sindaco, d'intesa con il soggetto gestore del servizio, in ordine a particolari esigenze, può comunque disporre, con motivata e temporanea ordinanza, modalità di conferimento diverse da quelle del presente schema di regolamento, nonché orari per l'esposizione ed il ritiro dei contenitori da parte degli utenti.

Art. 38 Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta differenziata porta a porta

I contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani sono forniti dal gestore, in base alle disponibilità, ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra 20 litri e 40 litri.
Tutti i contenitori saranno forniti all'utenza nella forma del comodato d'uso gratuito, ai sensi dell'art. 1803 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte dell'utente di apposito modulo di consegna delle attrezzature.
L'utente deve custodire e mantenere i suddetti contenitori con cura e diligenza, non destinarli ad uso improprio, non cederne l'uso a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso.
In caso di variazione o cessazione della proprietà o titolo d'uso dell'immobile, l'utente ha l'obbligo di riconsegnare i contenitori alla Ditta Appaltatrice, che provvederà a darne comunicazione, ai fini della corretta rendicontazione, alla Stazione Appaltante.
L'utilizzo di tali contenitori è finalizzato a impedirne la dispersione durante l'esposizione e la raccolta, proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, animali e contenerne esalazioni moleste e agevolare l'accumulo in condizioni igieniche e di decoro ottimali per l'utente.
Qualora i contenitori si danneggino, l'utente dovrà provvedere all'acquisto dei contenitori. L'utente avrà la facoltà di provvedere all'acquisto dei contenitori presso un qualsiasi rivenditore, a condizione che abbiano le identiche caratteristiche (forma, colore, dimensioni, ecc.) di quelli danneggiati, ovvero potrà provvedere all'acquisto dalla Ditta Appaltatrice che dovrà provvedere a sostituirli, agli stessi prezzi dell'offerta presentata in sede di gara.
Nel caso in cui l'ARO riceva apposito finanziamento per l'acquisto di tali contenitori, gli stessi verranno forniti, a richiesta, agli utenti in forma gratuita.
Non saranno svuotati contenitori non conformi di proprietà dell'utenza.

Nel caso di furto, la Ditta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione, da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia inoltrata alla polizia giudiziaria.

I contenitori dovranno essere costruiti con materiali resistenti all'uso e risultare facilmente lavabili. Detti contenitori dovranno inoltre avere un volume tale da consentire un sufficiente accumulo nel periodo che intercorre fra i cicli di raccolta.
L'utenza è obbligata a rispettare le norme per la gestione, la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori, conservandoli in luogo privato, ed a rispettare i giorni e gli orari di esposizione definiti dal calendario fornito.
Alle utenze non domestiche caratterizzate da elevata produzione di rifiuti, il gestore potrà assegnare, tramite convenzione, contenitori di grandi dimensioni come cassonetti da 1.100 litri.

Art. 39 Prelievo dei rifiuti conferiti dalle utenze

La raccolta viene effettuata presso i punti individuati dalla Ditta in accordo con la Stazione Appaltante, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate. Pertanto, i contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta.
Di norma, infatti, la raccolta deve avvenire a bordo strada e/o su marciapiede (in maniera tale da non costituire intralcio per il pubblico transito), ovvero nelle immediate vicinanze dell'accesso privato, soltanto nei giorni stabiliti dal calendario di raccolta, in questo ultimo caso l'utenza deve garantire l'accesso agli operatori della raccolta.
Qualora l'utenza servita sia localizzata in palazzine o agglomerati di alloggi regolarmente costituiti in condomini, lo svolgimento del servizio potrà avvenire, come prima accennato, con la dislocazione di appositi contenitori condominiali di adeguata capacità volumetrica.
Sarà obbligo da parte del condominio provvedere all'esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi della recinzione con la strada pubblica, o in alternativa, il condominio dovrà consentire l'accesso alla proprietà condominiale, nelle immediate vicinanze dell'ingresso.
Per le case sparse, di difficile raggiungimento da parte dei mezzi di raccolta, si provvederà alla collocazione di una batteria di cinque cassonetti da 1100 lt per ogni tipologia di frazione di rifiuto. (tale scelta sarà limitata il più possibile per evitare conferimenti indifferenziati e la creazione di aree incontrollate).
I contenitori non verranno comunque posizionati in zone visibili dalle arterie principali di collegamento per evitare fenomeni di abbandono nei pressi degli stessi contenitori.
Il servizio viene garantito mediante transito su aree pubbliche. L'Appaltatore, valutata la possibilità e l'opportunità tecnica, potrà accedere su aree e/o strade ad uso pubblico e anche private, su

richiesta degli interessati solo previo consenso scritto di tutti i proprietari e di tutti gli aventi diritto a cui spetta l'onere di attestare e comprovare il proprio diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta e devono garantire la resistenza alle sollecitazioni derivanti dal passaggio degli autocarri con i quali viene effettuato il prelievo.
I contenitori dovranno essere collocati, nei modi e nei luoghi sopradetti, esclusivamente nei tempi indicati nel calendario fornito.
I contenitori dopo lo svuotamento saranno ricollocati dall'utente entro il confine di proprietà.

Art. 40 Raccolta dei rifiuti vegetali

Il gestore assicura la raccolta differenziata di sfalci e potature mediante conferimento diretto, da parte dell'utenza, al centro comunale di raccolta (CCR) durante gli orari di apertura dello stesso.
I residui da manutenzione di verde domestico possono essere conferiti unitamente ai rifiuti organici di cui al seguente articolo 45.

Art. 41 Raccolta imballaggi in plastica

La frazione plastica comprende il materiale da imballaggio ed in genere le materie plastiche utilizzate in commercio per contenere bevande, alimenti, detersivi e detergenti, raccolti in modo differenziato.
Le materie plastiche più diffuse sul mercato dei prodotti di consumo sono:

- PET, polietilentereftalato: bottiglie per bevande;
- PE, polietilene: sacchetti, flaconi per detergenti, giocattoli e altri imballaggi;
- PP, polipropilene: contenitori per alimenti, flaconi per detersivi e detergenti;
- PVC, cloruro di polivinile: vaschette per le uova, tubi;
- PS, polistirene (polistirolo): vaschette per alimenti, tappi.

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
b. nella/e giornata/e stabilita/e dal calendario di raccolta;
c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o

di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);
Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente schema di regolamento.

Art. 42 Raccolta vetro

La frazione del vetro comprende tutti gli imballaggi in vetro comunemente utilizzati nel commercio per contenere liquidi o alimenti (bottiglie comunemente destinate nel commercio a contenere bevande, olio e passate di pomodoro, vasetti per alimenti, vetri rotti, bicchieri, caraffe, fiale vuote).
Il materiale appartenente a tale frazione deve essere conferito ripulito e privo di elementi di diversa natura, ad esempio tappi in metallo.
Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
b. nella/e giornata/e stabilita/e dal calendario di raccolta;
c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso) o depositato a terra.
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze. Per le utenze che producono grandi quantità della frazione in argomento è prevista una raccolta settimanale aggiuntiva.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);

Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente schema di regolamento.

Art. 43 Raccolta di carta e cartone

Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:

a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
b. con periodicità stabilita dal relativo calendario;
c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. solo per le utenze domestiche, nei giorni previsti per la raccolta, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni potranno essere consegnati a fianco o posati sopra i contenitori sopra specificati, ad eccezione delle giornate caratterizzate da precipitazioni atmosferiche, in cui tale operazione non è consentita;
e. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene assicurato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma precedente.

Il servizio di raccolta con punto di accumulo presso l'utenza non domestica di imballaggi in cartone viene svolto con le seguenti modalità:

a. la raccolta viene effettuata presso l'utenza;
b. la raccolta viene effettuata con periodicità minima settimanale;
c. l'utente deve depositare i rifiuti in un punto concordato con l'Appaltatore all'attivazione del servizio;
d. l'utente deve assicurarsi che i rifiuti siano riparati dalle intemperie, nel limite del possibile, al fine di consentire la loro agevole raccolta;
e. i rifiuti devono essere piegati e ridotti di volume;
f. unitamente agli imballaggi in cartone non può essere conferita frazione merceologica similare (f.m.s.) costituita da carta, che dovrà essere conferita nelle apposite ceste/contenitori;

g. il materiale deve essere conferito senza la presenza di altri sostanze o imballaggi di diversa consistenza merceologica.

Il servizio viene svolto con cadenza minima settimanale per tutte le utenze. Per le utenze che producono grandi quantità della frazione in argomento, con particolare riferimento agli imballaggi di cartone, è prevista una raccolta settimanale aggiuntiva.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);
Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 44 Raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili (rifiuto indifferenziato).
(articolo modificato con deliberazione n. 40/2019)

I rifiuti secchi non riciclabili non devono essere miscelati con i seguenti rifiuti:

a. rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b. rifiuti speciali;
c. rifiuti potenzialmente pericolosi;
d. rifiuti urbani pericolosi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili viene svolto con le seguenti modalità:

a. la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori di colore distinto;
b. la raccolta viene effettuata nella/e giornata/e stabilita/e dal calendario di raccolta;
c. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
d. l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di lacerare i sacchi, non forniti alle utenze.

I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che

permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);
Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà il contenitore (in questo caso l'utenza dovrà

provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 45 Raccolta dei rifiuti organici

Il servizio di raccolta dei rifiuti organici viene svolto con le seguenti modalità:

a. mediante utilizzo degli appositi contenitori di colore distinto;
b. nelle giornate stabilite dal calendario di raccolta;
c. la frequenza minima di raccolta è trisettimanale;
d. il materiale può essere introdotto nel contenitore utilizzando idonei sacchetti in mater-bi (non forniti agli utenti);
e. l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti l'eventuale coperchio del contenitore resti chiuso;
f. il materiale deve essere introdotto, nel contenitore, sciolto;

Non viene effettuato il servizio per il materiale eccedente le potenzialità del contenitore (che dovrà rimanere con il coperchio chiuso).
Non viene effettuato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori.
I contenitori utilizzati per la raccolta porta a porta possono essere dotati di apposito dispositivo e/o di targhetta esterna identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore, che permetta la successiva correlazione all'utente, e consenta al gestore di utilizzare i dati inerenti i conferimenti (come numero di svuotamenti, codice utenza, ecc.);
Gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà i rifiuti conferiti (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento). Nel caso di due "non conformità" consecutive, relative alla medesima frazione, la polizia municipale, su apposita segnalazione dell'Appaltatore, provvederà ad applicare all'utente una multa, il cui importo è definito nel presente regolamento.

Art. 46 Lavaggio dei contenitori

Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.

Esclusivamente per la frazione organica e non riciclabile (indifferenziato), la ditta appaltatrice effettuerà almeno un lavaggio mensile dei contenitori con dimensione maggiore dei 240 litri della frazione secca residua nei mesi di luglio ed agosto mentre nel resto dell'anno il lavaggio potrà

essere ridotto ad un servizio di lavaggio ogni due mesi, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso.

Art. 47 Raccolta mediante conferimento al Centro Comunale di Raccolta

Il Centro Comunale di Raccolta costituisce un elemento cardine dei nuovi servizi di raccolta integrata poiché a questa struttura è demandato il compito di ampliare la gamma dei servizi offerti all'utenza (raccolta sfalci di potatura, inerti, tessili, olio alimentare, metalli, ecc.) consentendo il conferimento di frazioni che l'utenza non è riuscita a conferire attraverso il servizio di raccolta domiciliare (carta e cartone, plastica, ecc..) unitamente ad altre che non sono oggetto di raccolte specifiche (rifiuti pericolosi di origine domestiche derivanti di produzione estemporanee, ecc.) o che sono oggetto di servizi di raccolta (RAEE e Ingombranti).

Il Centro Comunale di Raccolta è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati orari.

È una struttura presidiata da personale preposto alla gestione e alla verifica di conformità dei rifiuti conferiti da parte degli utenti nonché alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori.

Il centro di raccolta ha l'obbiettivo di:

- incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai fini del loro recupero;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani pericolosi per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi;
- favorire il conferimento di rifiuti urbani ingombranti per un'adeguata e distinta gestione dei medesimi anche ai fini di un eventuale riuso;
- consentire il conferimento di quantità notevoli di rifiuti ed il conferimento di rifiuti degli utenti che si trovano in condizioni di non poter attendere i successivi ritiri domiciliari.

La raccolta presso il Centro Comunale di Raccolta potrà riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio, nonché particolari tipi di rifiuti, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del centro di raccolta sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con la ditta appaltatrice come stabilito nella "Carta dei servizi Definitiva" e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

Le tipologie dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta sono indicate su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi e disciplinati da apposito documento predisposto dall'Ufficio ARO.

Art. 48 Rifiuti conferibili al centro di raccolta

Il centro di raccolta è destinato ad accogliere i seguenti rifiuti nel rispetto dei codici CER autorizzati:

1) domestici recuperabili e non recuperabili, provenienti da insediamenti civili;
2) ingombranti provenienti da insediamenti civili;
3) speciali assimilati agli urbani recuperabili, provenienti da attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio;
4) vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
5) raccolti nell'ambito del servizio di igiene urbana.

Le specifiche tipologie di rifiuti conferibili presso il centro di raccolta sono individuate, mediante codice CER, all'interno della "Carta dei Servizi Definitiva".

Art. 49 Regole di conferimento al Centro Comunale di Raccolta

Il conferimento è ammesso solo per gli utenti regolarmente iscritti a ruolo per la tariffa comunale. La struttura è attrezzata con container scarrabili e/o apposite aree anche dotate di specifici spazi e contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti. All'atto del conferimento devono essere rispettate le seguenti condizioni:

1) i rifiuti conferiti devono essere preselezionati dall'utente per tipologie omogenee;
2) il deposito dei vari tipi di rifiuti dovrà essere eseguito nell'ambito dell'area o entro il contenitore a ciò riservato;
3) devono essere osservate le norme di sicurezza vigenti, le indicazioni fornite dall'apposita segnaletica e/o dal personale di servizio presente nella struttura nonché le disposizioni contenute nel presente regolamento;
4) è vietato depositare rifiuti al di fuori dei contenitori o aree dedicate alla raccolta dei rifiuti nonché all'esterno dell'area del centro di raccolta. / stazione ecologica

Sintesi della procedura di conferimento delle utenze

L'addetto effettua l'identificazione dell'utente, la successiva verifica qualitativa e l'eventuale determinazione quantitativa dei rifiuti conferiti.

Potrà essere rilasciata una ricevuta di conferimento nella quale sono presenti i seguenti dati:

1) soggetto conferente: eventuale codice immobile.
2) tipologia dei rifiuti conferiti con il rispettivo codice CER
3) eventuale quantità dei rifiuti conferiti

Art. 50 Modalità di conferimento e raccolta all'interno del CCR

Il cittadino che intende conferire rifiuti al centro di raccolta deve qualificarsi e farsi identificare come utente dall'addetto al controllo che registrerà i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.

I rifiuti, dopo l'eventuale operazione di pesatura a cura degli addetti al Centro, devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse

conferire rifiuti di diverse tipologie mescolati tra loro o manufatti costituiti da materiali diversi assemblati, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

Non devono, in alcun caso, essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare la dispersione di materiali e frammenti sul suolo durante le operazioni di scarico.

Devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza enorme di comportamento stabilite e le indicazioni impartite dall'addetto al controllo.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di dar dimostrazione dell'identità, nonché coloro che intendano conferire rifiuti non conformi o diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

È consentito l'accesso contemporaneo al CCR di un numero di utenti tale da operare costantemente in sicurezza e permettere il controllo da parte dell'addetto.

Art. 51 Raccolta mediante cassonetti stradali

Negli agglomerati esterni e nelle case sparse, cioè per le utenze dove si rilevano maggiori difficoltà per l'espletamento del servizio, questo potrà essere effettuato a mezzo di cassonetti stradali da 1.100 litri, o cosiddetto "di prossimità".

Il servizio viene svolto mediante il ritiro delle frazioni in cassonetti, dislocati dall'Appaltatore in aree (aree individuate per servire case sparse, presso utenze pubbliche, in aree private custodite di uso pubblico), individuate di concerto con la Stazione Appaltante.

Il servizio comprende anche la pulizia dell'area circostante al cassonetto e/o piazzola nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero nelle aree pubbliche nelle immediate vicinanze dei cassonetti.

Esclusivamente per la frazione organica e non riciclabile (indifferenziato), la ditta appaltatrice effettuerà almeno un **lavaggio mensile** dei contenitori con dimensione maggiore dei 240 litri nei mesi di luglio ed agosto; mentre per tutti i contenitori il lavaggio avverrà **ogni due mesi**, adottando inoltre degli interventi aggiuntivi al lavaggio, atti alla riduzione dell'impatto odoroso.

Presso ogni postazione, contenente almeno un cassonetto dedicato ad ogni frazione raccolta (organico, indifferenziato, plastica, vetro, carta e cartone), gli utenti conferiranno i propri rifiuti nei

giorni previsti dal calendario della raccolta. Il servizio verrà effettuato con gli stessi mezzi che effettuano il servizio di raccolta porta a porta per la restante parte del territorio e con le stesse frequenze di raccolta previste dal calendario.

Art. 52 Raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE

Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:

a) mediante raccolta domiciliare presso l'utente, su richiesta dello stesso;
b) mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso il centro di raccolta.

Oltre al conferimento presso il centro comunale di raccolta, il gestore attiva un servizio di raccolta gratuita a domicilio, che può essere richiesto, su prenotazione, mediante l'apposito numero verde (che l'Appaltatore dovrà indicare nella Carta di Servizi Definitiva"). Il servizio viene effettuato nella giornata concordata con l'utente entro sette giorni feriali dalla richiesta. In tale ipotesi il conferimento avviene sempre a livello stradale.

Pertanto, per la corretta esecuzione del servizio, verrà istituito un numero telefonico verde con risposta diretta da parte di un operatore in una fascia oraria predeterminata, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente dalla Ditta Appaltatrice del servizio. Tale servizio potrà essere utilizzato anche per tutte le segnalazioni da parte degli utenti di necessità, anomalie, ecc., connesse al servizio di igiene urbana. Tutte le segnalazioni e/o richieste dovranno essere inviate all'amministrazione appaltante per verificare i tempi di avvenuta soluzione. Quanto sopra, fermo restando la possibilità degli utenti di servirsi dei CCR esistenti per il conferimento dei rifiuti RAEE o ingombranti per come sopra individuati a propria cura e spese.

Inoltre, si specifica che il conferimento dei RAEE deve essere effettuato prioritariamente (D.Lgs. 14 n. 49 marzo 2014 - che recepisce la direttiva europea 2012/19/EU sulla gestione dei RAEE che sancisce il principio "uno-contro-zero") presso i rivenditori all'atto dell'acquisto del nuovo.

Nella "Carta dei Servizi Definitiva" verrà indicata, per ogni singola frazione la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti e RAEE su chiamata sono le seguenti:

- l'utente deve dichiarare, al momento della richiesta, il numero e il tipo di beni da ritirare;
- il giorno fissato per la raccolta, il materiale, riportante un'etichetta con gli estremi dell'utenza che ha richiesto il ritiro, dovrà essere posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 53 Raccolta rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.)

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di origine domestica (pile esaurite, batterie e accumulatori, contenitori "C"/"T"/"F"/"X", ad esempio barattoli e bombolette contenenti smalti e vernici, lampade al neon, farmaci scaduti) avverrà mediante conferimento al CCR o in contenitori ubicati sul territorio.

In particolare:

- la raccolta dei farmaci scaduti deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso le farmacie e le strutture sanitarie;
- la raccolta delle pile esauste deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso supermercati e le rivendite di tabacchi;

- la raccolta di contenitori etichettati T e/o F deve essere effettuata mediante conferimento in appositi contenitori ubicati presso ferramenta e rivendite di tabacchi;
- per le altre frazioni di rifiuti elencati in precedenza (batterie e accumulatori,lampade al neon, ecc.) è previsto il conferimento diretto da parte dell'utenza al CCR.

Nella "Carta dei Servizi Definitiva"sarà specificata la tipologia ed ubicazione dei contenitori e, per ogni singola frazione, la tipologia dei rifiuti conferibili, le quantità e le modalità di conferimento.

La frequenza minima di svuotamento, che il gestore dovrà effettuare in base alla produzione del rifiuto ed alla distribuzione dei contenitori in rapporto ai residenti serviti, dovrà essere non inferiore a una volta al mese.

Perciò che concerne le pile esauste la normativa vigente, D.Lgs. 188/08, prevede che i "Sistemi dei Produttori" devono provvedere:

- alla fornitura di appositi contenitori in cui conferire le pile esauste presso i centri della distribuzione di tali beni e presso il CCR;
- al ritiro delle pile esauste.

TITOLO III - NORME DI IGIENE
CAPO I - OBBLIGHI DEI PRIVATI

Art. 54 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari (sia pubblici che privati).

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.

Pertanto, i proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a vigilare che non siano effettuati abbandoni di rifiuti di terzi. Verificandosi detti abbandoni in misura quantitativamente significativa fare segnalazione, anche telefonicamente, al comando di polizia municipale, fornendo tutte le notizie occorrenti per la ricerca del responsabile. L'amministrazione comunale procederà ad ordinare la rimozione in conformità all'art. 34 del presente schema di regolamento.

Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà provvedere ad installare recinzioni, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie ed urbanistiche, all'esecuzione di canali di scolo o di altre opere ritenute idonee. Ne curano altresì la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi. Nel caso di consistenti abbandoni di rifiuti non pericolosi o di quantità anche modeste di rifiuti pericolosi in area privata da parte di terzi, la

proprietà è tenuta a denunciare immediatamente il fatto al Comando di Polizia Municipale e comunque entro 30 giorni dall'abbandono, fornendo tutti gli elementi eventualmente in suo possesso per risalire al responsabile.

Art. 55 Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, sagre, fiere, spettacoli viaggianti

I titolari di concessioni di suolo pubblico o di aree di uso pubblico anche in via temporanea, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto, provvedono alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio. Ai rispettivi orari di chiusura le aree concesse in uso, dovranno risultare ripulite.

I rifiuti dovranno essere differenziati e conferiti con le modalità previste dal presente schema di regolamento e dalla "Carta dei Servizi Definitiva".

Gli obblighi citati gravano sui gestori degli esercizi, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di cibi preconfezionati, bibite, chioschi stagionali e simili, risultino

ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute.
L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal successivo art. 64 del presente schema di regolamento.
Chiunque organizzi iniziative pubbliche come feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, è obbligato a comunicare al gestore del servizio il programma delle iniziative e le aree interessate dall'avvenimento con almeno 10 giorni di preavviso, indicando gli estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Gli organizzatori degli eventi provvedono alla pulizia e al conferimento dei rifiuti differenziati prodotti nelle aree pubbliche o di uso pubblico conformemente a quanto stabilito dal Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo.

Art. 56 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

Chiunque effettuando operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deposita o lascia cadere sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, provvede, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata, su disposizione del Comune, dalla Ditta Appaltatrice, salvo il diritto di regresso per le spese sostenute, nonché l'irrogazione delle sanzioni ove previste al responsabile.
Chiunque transiti con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade assicura il materiale lungo il percorso ed eventualmente interviene per il ripristino in caso di dispersione.
Qualora non sia effettuata la pulizia, questa è eseguita, su disposizione del Comune, dalla Ditta Appaltatrice, con rivalsa per i costi, fatte salve le sanzioni del caso.

Art. 57 Pulizia dei mercati

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, mantengono pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccolgono i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla vendita, per frazione merceologica e li conferiscono al servizio di raccolta.
Pertanto, al termine della vendita raccolgono i rifiuti giacenti attorno ai relativi posteggi separandoli per frazione merceologica nei cassonetti/contenitori posizionati dall'Appaltatore prima dell'inizio del mercato, che provvederà al successivo ritiro ed alla rimozione dei cassonetti/contenitori.
L'inosservanza a quanto previsto dai precedenti commi è sanzionata secondo termini e modalità previste dal presente schema di regolamento.

CAPO II - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E DISCERBAMENTO DELLE STRADE

Art. 58 Spazzamento e pulizia stradale

Il servizio di spazzamento e pulizia stradale viene effettuato entro il perimetro comunale. Il servizio di pulizia stradale consiste nello spazzamento manuale e meccanico delle strade e degli spazi pubblici o aperti al pubblico transito, con il contestuale svuotamento dei cestini. L'insieme dei servizi sarà eseguito su tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.

Detto servizio può riassumersi come di seguito riportato, salvo prescrizioni particolari che saranno impartite dalla amministrazione all'atto dell'esecuzione delle prestazioni:

- spazzamento manuale di marciapiedi, vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, aree adiacenti ai monumenti di interesse storico-artistico, pulizia delle aree adiacenti le fontane pubbliche, pulizia aree stazionamento dei contenitori, rimozione deiezioni animali ecc.;
- svuotamento e pulizia di tutti i cestini, con sostituzione dei sacchi a perdere che sono collocati al loro interno;
- pulizia con spazzatrice di vie, strade, piazze, giardini, aree di parcheggio veicolare, ecc.;
- pulizia delle cordolature di delimitazione delle strade, dei marciapiedi, delle aiuole spartitraffico dalla vegetazione spontanea (erba, piccoli arbusti, ecc.)

Il servizio di spazzamento dovrà essere effettuato nelle vie e secondo le frequenze indicate dal piano di spazzamento elaborato in sede di offerta dalla Ditta Appaltatrice, elaborato in funzione delle frequenze minime richieste nei documenti di gara dalla Stazione Appaltante.

Il servizio non viene effettuato sulle aree date in concessione o in uso temporaneo a soggetti privati o pubblici. Tale servizio fa carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla pubblica amministrazione.

Il materiale raccolto durante i turni di spazzamento potrà essere conferito presso il CCR (all'interno

di appositi contenitori adibiti a tale finalità), ovvero all'interno dell'autocompattatore e/o analoghi mezzi durante il turno di raccolta del rifiuto indifferenziato.

Il Comune, nel rispetto del codice della strada, può disporre divieti di sosta e limitazioni, nonché la rimozione dei veicoli con le modalità stabilite dalle vigenti leggi, al fine di consentire l'espletamento del servizio di pulizia stradale.

All'accertamento delle violazioni dei divieti di sosta, oltre agli agenti di polizia municipale e stradale, possono procedere anche altri soggetti legalmente autorizzati.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, vengono installati, a cura dell'Appaltatore, appositi cestini gettacarta, dei quali verrà assicurato il regolare svuotamento ed una periodica pulizia, nonché la manutenzione.

TITOLO IV - DIVIETI E SANZIONI

Art. 59 Divieti

È vietato/a:

a. l'uso improprio dei contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore;
b. l'esposizione dei contenitori di raccolta fuori dai giorni previsti per la raccolta porta a porta;
c. la manomissione dei contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento;
d. il conferimento di rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati;
e. il conferimento scorretto, intendendosi per tale non solo quello non eseguito secondo le istruzioni del gestore ma anche il conferimento di materiale non ridotto di volume precedentemente, o che per dimensioni, consistenza e caratteristiche intrinseche possa arrecare danno ai contenitori e/o ai mezzi di raccolta nonché possa costituire pericolo per la pubblica incolumità;
f. il conferimento di rifiuti liquidi o di materiali infiammabili o in stato di combustione;
g. il conferimento dei rifiuti pericolosi;
h. abbandonare, scaricare, depositare, se pur temporaneamente, i rifiuti in aree pubbliche e in aree private soggette ad uso pubblico nonché in aree private, anche se nei pressi dei contenitori forniti dal Gestore;
i. scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private;
j. versare o far scorrere sulle aree pubbliche o di uso pubblico, liquidi che rechino sporco, lascino tracce sul suolo, esalino cattivi odori;
k. qualunque operazione di cernita, recupero, prelievo e rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio per lo smaltimento da parte di persone fisiche/giuridiche non autorizzate;
l. asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata;
m. l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune;

n. smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche);
o. incendiare rifiuti;
p. l'insudiciamento del suolo pubblico;
q. l'abbandono delle deiezioni degli animali domestici;
r. l'abbandono o il conferimento di animali morti;
s. il danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile

– comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti;

t. il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore.

Presso il centro di raccolta è vietato/a altresì:

- l'abbandono al di fuori del CCR;
- il conferimento all'esterno dei contenitori;
- qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito;
- il conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenze non ubicate nel territorio ove opera il gestore;
- il conferimento di rifiuti non inseriti nell'elenco dei rifiuti ammessi al CCR (di cui alla Carta dei Servizi Definitiva);
- il danneggiamento delle strutture;
- il mancato rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del centro di raccolta / stazione ecologica.

Art. 60 Controlli

Salve le competenze della Società di Regolamentazione (SRR) e degli Enti per legge preposti al controllo, l'Ente, e quindi l'ARO, attiva forme di controllo finalizzate al rispetto del presente schema di regolamento e per l'eventuale emissione delle sanzioni.

Il personale che espleta i servizi di raccolta addetto, è autorizzato ad effettuare le verifiche ed i controlli che ritenga necessario, per l'accertamento dell'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento, relativamente alla fase di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. In particolare durante le operazioni di raccolta del rifiuto; infatti gli operatori addetti alla raccolta, in caso di presenza di materiali non conformi all'interno dei contenitori/sacchetti previsti dal calendario di raccolta, apporranno un adesivo recante la segnalazione della "non conformità del rifiuto" e non raccoglierà il sacco (in questo caso l'utenza dovrà provvedere a differenziare correttamente il rifiuto conferito ed esporlo nel successivo turno di raccolta della frazione in argomento).

Ogni automezzo impiegato nella fase di raccolta e trasporta del rifiuto sarà equipaggiato con un sistema di monitoraggio e controllo delle flotte. Il sistema di monitoraggio e controllo delle flotte è un sistema di tracciamento e gestione in tempo reale delle flotte di automezzi, composto da una parte hardware, da installare su ogni automezzo soggetto al controllo, e una parte software, basata su interfaccia web, da utilizzare sui computer client degli operatori addetti al monitoraggio e alla gestione delle flotte. Tutti i dati relativi all'automezzo (ed in particolare la posizione in tempo reale), vengono quindi trasmessi a intervalli regolari ai server per la loro elaborazione e,

conseguentemente, resi disponibili per il reperimento da parte degli operatori addetti al monitoraggio.
Il personale dell'ARO effettuerà il monitoraggio di tutte le fasi del servizio di raccolta (materiale raccolto presso le utenze dell'ARO, scarico all'interno dei cassoni scarrabili, monitoraggio delle quantità conferite, ecc.). Tale controllo, pertanto, che avverrà anche all'interno del CCR, permetterà una puntuale rendicontazione dei materiali raccolti e delle frazioni che periodicamente verranno trasportati presso gli impianti di recupero e trattamento.
Pertanto, alla luce di quanto detto, il personale citato effettuerà un monitoraggio diretto del servizio di raccolta.
Inoltre, l'appaltatore avrà l'obbligo di produrre alla Stazione Appaltante report periodici circa la quantità e la qualità di ciascuna frazione merceologica di rifiuto conferita presso gli impianti di trattamento/smaltimento.

Art. 61 Vigilanza sull'applicazione del Regolamento

La vigilanza sulla corretta applicazione del "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani" è affidata alla Polizia Municipale.

Art. 62 Entrate del servizio rifiuti

I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico sono coperti dal Comune con il gettito di entrate istituite a norma della legge tempo per tempo vigente, riservandosi di compiere la scelta gestionale più efficace e proficua per l'Ente.
Il Comune persegue l'obiettivo programmatico della copertura integrale dei costi del servizio.
La regolamentazione dell'entrata per la copertura dei costi del servizio è determinata, oltre che direttamente dalla norma di legge, con separato regolamento comunale.
L'Appaltatore deve fornire al Comune le informazioni necessarie alla definizione del piano tariffario in tempo utile per consentire la regolare valutazione istituzionale e l'adozione degli atti previsti dalla norma, nonché ogni dato di dettaglio che il Comune consideri necessario per pervenire alla determinazione tariffaria.

Ogni determinazione concernente l'applicazione dell'entrata (natura tributaria o patrimoniale, previsione di eventuali riduzioni o maggiorazioni - ove previste dalla norma -, scelta dei criteri di attribuzione dei costi e degli indici di commisurazione o aspetti consimili) è esercitata con l'adozione del Regolamento per la disciplina dell'entrata.

Art. 63 Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione.

Art. 64 Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell'ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Nella successiva tabella, parte integrante del presente Schema di Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché alla contestazione delle violazioni, gli agenti della Polizia Municipale e il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.P. e dell'A.R.P.A..

VIOLAZIONI AL DIVIETO DI:	SANZIONE MINIMO E MASSIMO
Intralciare o ritardare con il proprio comportamento le attività degli addetti ai servizi di ritiro rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Esporre o ritirare i contenitori di raccolta fuori dai tempi e modalità previsti dal presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare impropriamente i predetti contenitori nonché l'utilizzo di contenitori non autorizzati dal Gestore	€ 25,00 - € 500,00
Manomettere i contenitori anche a mezzo di affissioni o imbrattamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferire i rifiuti di tipologia diversa da quelli cui i contenitori sono destinati	€ 50,00 - € 250,00
Asportare le frazioni dei rifiuti conferite ai rispettivi servizi di raccolta differenziata	€ 25,00 - € 500,00
Esercitare attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del comune	€ 500,00 - € 5.000,00
Smaltire i rifiuti speciali ed i rifiuti pericolosi per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (il conferimento di tali rifiuti a detto servizio equivale all'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche)	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del d.lgs.
Conferimento nei contenitori consegnati dal gestore di rifiuti impropri,	€ 25,00 - € 500,00

non conformi per qualità e purezza e/o non adeguatamente confezionati.	
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 300,00 - € 3.000,00
Conferimento di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.	€ 50,00 - € 1000,00
Insudiciamento del suolo pubblico	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiamento di qualunque tipo di bene – mobile, mobile registrato o immobile – comunque connesso al servizio di gestione integrata dei rifiuti	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento, per quanto formalmente corretto, da parte di utenti non censiti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio	€ 25,00 - € 500,00
Danneggiare, imbrattare, omettere la riconsegna dei contenitori	€ 25,00 - € 500,00
Utilizzare i cestini portarifiuti in maniera difforme da quanto previsto dal presente Regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Violazioni previste agli art. 57 del presente regolamento	€ 25,00 - € 500,00
Conferimento fuori dal normale circuito di raccolta.	€ 50,00 – 1.000,00
Abbandono di ramaglie in qualunque luogo non autorizzato	€ 150,00 – 1.500,00
Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo	€ 300,00 - € 3.000,00 Salva l'applicazione degli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Abbandono di materiale in eternit o similari	€ 500,00 - € 5.000,00
Abbandono di ingombranti, RAEE, pile, elettrodomestici, rifiuti pericolosi, ecc	€ 150,00 - € 1.500,00
Affidamento a persone non autorizzate di ingombranti, RAEE, elettrodomestici ecc. (la sanzione verrà applicata sia a chi affida e sia a chi riceve)	€ 500,00 - € 5.000,00
Mancato ritiro del Kit rifiuti (dopo due sollecitazioni)	€ 50,00 – 1.000,00

Le sanzioni sono cumulabili e verranno applicate singolarmente e cumulativamente per singolo soggetto.

Art. 65 Entrata in vigore

Il "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio Integrato dei Rifiuti Urbani Definitivo" entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di rito dell'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale.